



RICHIESTA DI OFFERTA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D. LGS. 36/2023, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN BIOMETRO OTTICO DA DESTINARE AL P.O. DI VIZZOLO PREDABISSI.

1) PREMESSA

L'ASST Melegnano e Martesana richiede offerta economica finalizzata all'affidamento della fornitura, in forma di noleggio, di un biometro ottico da destinare alla SC Oculistica del P.O. di Vizzolo Predabissi secondo le caratteristiche prestazionali e funzionali descritte nel presente documento.

2) OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL'APPALTO

L'Operatore Economico si impegna a mettere a disposizione dell'ASST la fornitura in premessa alle condizioni generali ed economiche definite in sede di offerta ed a quelle contenute nel presente documento.

La fornitura dovrà comprendere:

- Installazione, collaudo e formazione degli strumenti
- Manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature tipo full risk per tutto il periodo contrattuale
- Fornitura di tutti i dispositivi e consumabili necessari al corretto funzionamento dei sistemi stessi (compresi toner o cartucce per stampante)
- Tutto il materiale consumabile necessario per le manutenzioni correttive e preventive
- Tutto il materiale consumabile che dovesse essere necessario sostituire durante il periodo contrattuale per guasti o malfunzionamenti sia delle apparecchiature che del materiale stesso
- Ogni altro onere a carico della ditta previsto nel capitolato di gara

L'apparecchiatura deve essere nuova e di ultima generazione e dotata di tutti i cavi e gli accessori necessari per il corretto funzionamento.

Resta inteso che, qualora l'apparecchiatura offerta in sede di gara, non dovesse essere più in produzione o comunque fosse considerata superata tecnologicamente da sistemi di più recente introduzione sul mercato da parte del medesimo operatore economico aggiudicatario, sarà obbligo del medesimo operatore, previo parere favorevole dell'ASST, sostituire il sistema offerto con il nuovo sistema, senza ulteriori oneri a carico dell'Azienda.

Il contratto avrà durata quinquennale a decorrere dalla data del collaudo e/o della effettiva messa in funzione dell'apparecchiatura.

Al termine del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare il riscatto dell'apparecchiatura utilizzata a costo € 0,00.

L'importo complessivo a base di negoziazione, riferita all'intero periodo contrattuale di 5 anni, è pari ad € 55.000,00 oltre I.V.A., così suddiviso.

CIG	DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO A BASE DI NEGOZIAZIONE IVA ESCLUSA
A03CEC47BD	Biometro ottico	1	€ 55.000,00



Gli importi posti a base di negoziazione sono espressi al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Il prezzo offerto sarà da considerarsi remunerativo e comprensivo di tutti i costi ed oneri, nessuno escluso ed eccettuato, per dare la fornitura completa e a regola d'arte, ivi compresi anche le spese di spedizione e consegna, installazione e collaudo.

3) QUALITÀ E CARATTERISTICHE TECNICHE

Le apparecchiature oggetto della presente fornitura dovranno essere nuove e di ultima generazione, conformi alle normative vigenti (Regolamento Dispositivi Medici 2017/745 MDR e s.m.i.) a livello nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato nel corso di vigenza del contratto. Dovranno inoltre essere registrati nella banca dati dei dispositivi medici del Ministero della Salute. L'Operatore economico dovrà fornire tutto quanto necessario al loro corretto funzionamento, oltre a tutta la necessaria assistenza per la completa installazione e messa in funzione delle apparecchiature offerte. La base di negoziazione è da intendersi comprensiva di assistenza tecnica full risk e formazione del personale.

4) CARATTERISTICHE MINIME TECNICHE

- Biometro ottico di tipo non contact swept source
- Misurazioni minime disponibili:
 - Lunghezza asse oculare (range almeno 15 - 38 mm)
 - Profondità camera anteriore (range almeno 1,5 – 6,5 mm)
 - Raggio corneale (range almeno 5 – 10 mm)
 - White to white (range almeno 8 – 16 mm)
 - Spessore del cristallino (range almeno 0,5 – 6 mm)
 - Pachimetria (spessore corneale) (range almeno 0,2 – 1,2 mm)
- Misurazioni disponibili per:
 - Occhio fachico
 - Occhio afachico
 - Occhio pseudofachico con indicazione del tipo di materiale
 - Occhio riempito con materiale siliconico
- Calcolo automatico dei dati relativi alle IOL mediante le formule più diffuse: SRKII, SRKT, Holladay, Hoffer Q, Haigis, Barrett
- Possibilità di effettuare misure anche in presenza di forti cataratte
- Allineamento e scatto completamente automatici
- Riconoscimento automatico occhio destro e sinistro
- Possibilità di calcolo automatico dei dati relativi alle IOL anche in caso di precedente intervento di chirurgia refrattiva
- Possibilità di inserire manualmente i valori delle costanti IOL
- Software per il calcolo delle IOL toriche
- Possibilità di stampare i dati ottenuti
- Dotato di PC integrato con alta capacità di memoria interna almeno 1000 esami
- Dotato di interfaccia dati e di porta USB per l'esportazione dei dati
- Completo di occhio di prova
- Conformità CE secondo la Direttiva 93/42 e s.m.i.

La fornitura dovrà comprendere, inoltre:

Sede Legale: ASST Melegnano e della Martesana
Via Pandina, 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI) - Tel. 0298051

Sede Operativa: Via G. Maestri, 2 - 20077 Melegnano
e-mail: gestioneacquisti@asst-melegnano-martesana.it
Telefono: 02 98052252



- 1 tavolo con sollevamento elettrico e trasformatore d'isolamento
- 1 stampante laser o a getto d'inchiostro
- Tutti i cavi, tastiera e quanto previsto per il corretto funzionamento

5) GARANZIA FULL RISK

L'apparecchiatura s'intende coperta da garanzia Full Risk per tutta la durata del contratto a partire dalla data del collaudo, senza oneri a carico dell'Azienda. Il livello di assistenza minimo che la ditta è tenuta a garantire durante tutto il periodo comprende:

- Manutenzione preventiva: esecuzione delle manutenzioni preventive nel numero previsto dal manuale di service dell'apparecchiatura (almeno una visita annuale), comprensive di verifiche di sicurezza elettrica ai sensi della UNI EN 60601.2 e delle verifiche funzionali e relative tarature. Sostituzione di tutte le parti di ricambio, accessori, consumabili che si rendessero necessari per il buon esito della manutenzione.
- Manutenzione correttiva: numero illimitato di interventi correttivi per guasti o malfunzionamenti del bene o di parti di esso, sia presso le sedi dell'Azienda che presso i laboratori della ditta; compresa la sostituzione di tutte le parti di ricambio, gli accessori e quant'altro componga l'apparecchiatura nella configurazione fornita, nulla escluso
- Manutenzione straordinaria riguardante l'aggiornamento del software e degli eventuali interventi di rimessa a norma.
- Primo intervento tecnico entro le 8 ore lavorative dalla chiamata
- Apparecchiatura sostitutiva con caratteristiche tecniche analoghe o superiori nel caso in cui le riparazioni superino le 8 ore lavorative.
- Spese di viaggio, diaria e mano d'opera del personale ed ogni eventuale ulteriore spesa.

6) FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'installazione sarà a carico dell'aggiudicatario. Durante questa fase, e successivamente se richiesto dalla ASST, dovrà essere effettuato un corso di formazione inerente:

- Modalità di utilizzo del sistema
- Attività di manutenzione a carico dell'operatore

Tale corso dovrà essere certificato a carico del fornitore con raccolta delle firme dei presenti su apposito modulo consegnato dall'ASST in fase di formazione.

7) OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico si obbliga a:

- rispettare quanto disposto dal presente documento, garantendo l'adempimento di tutte le clausole ivi riportate;
- rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- retribuire il personale in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali ed assicurative.



8) CONSEGNE

L'Operatore Economico contraente riceverà, per il tramite degli uffici preposti, gli ordinativi indicanti le informazioni della consegna e della sede presso cui effettuare la consegna:

- Vizzolo Predabissi – via Pandina 1

Le attrezzature dovranno essere consegnate entro un termine massimo di 30 giorni dall'emissione dell'ordinativo, salvo diverso termine concordato con l'ASST.

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà effettuare la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura (carico, porto, imballo, scarico, facchinaggio, ecc.) salvo diversa ed espressa pattuizione da risultare da apposito consenso dell'ASST dovendosi tali spese intendere tutte comprese nel prezzo di aggiudicazione.

Di regola, salvo diversa indicazione sui documenti d'ordine, la consegna dovrà essere effettuata, "a terra", con mezzi propri (sponda idraulica e transpallet).

I beni dovranno essere consegnati franco magazzino, con i relativi documenti di trasporto; nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per l'imballaggio e il trasporto, anche se effettuati per consegne urgenti. Il documento di trasporto dovrà riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare:

- data e numero di ordine;
- luogo di consegna della merce.

Nello stesso documento o in apposita scheda allegata dovranno inoltre essere specificati:

- lotto di produzione;
- data di scadenza;
- numero di confezioni consegnate per ogni lotto.

L'Impresa dovrà segnalare tempestivamente alla S.C. Gestione Acquisti comunicazioni in merito a disposizioni ministeriali intervenute sui prodotti oggetto della fornitura (variazioni, sequestri, revoche...), comunicando contestualmente l'avvenuta consegna di eventuali singoli lotti sottoposti a specifici provvedimenti.

Con uguale tempestività dovranno essere segnalati ogni altra forma di ritiro cautelativo o alert relativi ai prodotti forniti.

L'Impresa dovrà segnalare con sufficiente anticipo i periodi di chiusura per ferie o per altri motivi.

Ritardo nella consegna

Nel caso in cui non vengano rispettati i termini massimi di consegna sopra riportati, o quelli diversi concordati dalle parti, l'ASST invierà contestazione dell'inadempimento al Fornitore ai fini dell'applicazione delle penali di cui oltre.

Superato il termine previsto per la consegna, ASST potrà procedere, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, all'applicazione delle penali descritte all'art. 11 del presente Documento.

Consegna di prodotti difformi

Nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire detti prodotti entro 5 (cinque) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di emissione dell'ordine di fornitura; in caso di ritardo nella sostituzione, l'ASST invierà comunicazione di contestazione dell'inadempimento al Fornitore ai fini dell'applicazione delle penali di cui oltre.

9) COLLAUDO

Il collaudo dovrà avvenire alla presenza di un incaricato dell'ASST.

Il fornitore dovrà eseguire tutte le prove di funzionamento previste dal produttore e dalla normativa vigente.

Dovrà effettuare anche la formazione al personale come sopra specificato.

Il collaudo sarà effettuato a carico dell'aggiudicatario, nel luogo di destinazione.



L'ASST, inoltre, potrà richiedere, prima, durante o dopo l'installazione, che siano effettuate tutte quelle prove o misure, previste dalle vigenti disposizioni, atte ad evidenziare gli aspetti costruttivi di sicurezza di ciascuna apparecchiatura, senza oneri aggiuntivi.

Tutte le responsabilità collegate alle nuove apparecchiature saranno a totale carico dell'aggiudicatario fino alla sottoscrizione del verbale di collaudo.

L'installazione delle apparecchiature si intenderà eseguita quando tutte le prove di funzionamento e di rispondenza alle normative vigenti avranno dato esito positivo.

In caso di esito negativo del collaudo, l'aggiudicatario è tenuto all'eliminazione di ogni difetto e/o malfunzionamento riscontrato, senza oneri a carico dell'ASST.

Al momento della consegna dovrà essere consegnato il manuale d'uso in lingua italiana del modello fornito.

La garanzia avrà decorrenza dal giorno della firma del verbale di accettazione del collaudo.

Si precisa comunque che il collaudo si intenderà superato solamente quando:

1. tutti gli apparecchi previsti dal presente capitolato saranno stati consegnati;
2. tutte le installazioni e configurazioni previste saranno avvenute;
3. tutte le eventuali integrazioni saranno state realizzate;
4. l'addestramento sarà stato pienamente completato.

10) FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'operatore economico provvederà ad emettere, secondo quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'ASST con riferimento alla fornitura oggetto della presente procedura di gara, regolarmente eseguita, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.

L'ASST provvederà al pagamento del corrispettivo d'appalto mediante bonifico bancario 60 gg. dalla data della fattura. Il pagamento della fattura è subordinato:

- all'acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione e regolarità delle prestazioni;
- all'acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare;
- all'indicazione in calce alla fattura dell'oggetto dell'affidamento, degli estremi della determinazione di aggiudicazione definitiva, del Codice di Identificazione della Gara (CIG), del conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, del Codice Univoco Ufficio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in giorni 60 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3/4/2013 e s'intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ASST trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all'interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 del citato D.Lgs n. 231/2002. Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l'Azienda provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'ASST si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.



Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Melegnano e della Martesana devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente:	ASST Melegnano e della Martesana
Codice iPA	asstmm
Codice Univoco Ufficio	UFTAVP
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09320650964
Partita IVA	Cod.Fisc.servizio di F.E. 09320650964
Indirizzo PEC	protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. data e numero d'ordine d'acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
2. data e numero del DDT/ MESE di riferimento del servizio erogato (associato a ciascuna riga fattura);
3. totale documento;
4. codice fiscale del cedente;
5. in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l'importo relativo all'IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:

"SPLIT PAYMENT" –art. 17 ter del DPR n. 633/1972 e i pagamenti da parte delle Aziende ospedaliere, per le acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

Il soggetto pubblico in relazione alle suseposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell'IVA e dovrà provvedere al versamento dell'IVA direttamente all'Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Ai fini di poter consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo dei servizi/forniture effettivamente rese per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione del servizio/fornitura con indicazione dell'importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate. Tale documentazione dovrà pervenire all'Ufficio protocollo di questa ASST alla PEC protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it.



La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte degli uffici competenti e dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

L'ASST procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria del presente Documento Unico del Procedimento, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'ASST, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'ASST, in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

11) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – CIG

L'operatore economico contraente, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati ad ASST Melegnano e della Martesana contraente in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata ad ASST entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura- ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. L'operatore contraente prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata



comunicazione ad ASST Melegnano e della Martesana e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti pertanto al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 119 del Dlgs 36/2023, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

Subcontratto	Subcontraente
Tipologia: non sensibile	Ragione sociale: non sensibile
Oggetto: non sensibile	Indirizzo: non sensibile
Importo: non sensibile	Codice Fiscale / P. IVA: non sensibile
Data stipula: non sensibile	Iscrizione CCIAA: non sensibile
Durata prevista: non sensibile	IBAN c/c dedicato: sensibile
	Persona delegata ad operare: sensibile

L'aggiudicatario è tenuto alla compilazione della scheda T&T con riferimento al medesimo e alla filiera dei subcontraenti coinvolti nell'esecuzione del contratto (art. 119 c. 2 del D.Lgs. 36/2023 e art. 3 Legge 136/2010). La compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T- Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

12) PENALITÀ

Qualora durante l'esecuzione del contratto non dovessero essere rispettate le condizioni di fornitura contrattualmente sancite, l'ASST procederà all'applicazione di una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo della fornitura, rispetto al termine indicato all'art. 7.

Nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa, qualora il Fornitore non provvedesse al ritiro e alla sostituzione dei prodotti entro 5 (cinque) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di consegna del bene, l'ASST procederà all'applicazione di una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

L'ammontare massimo complessivo della penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo della fornitura. Le somme dovute a titolo di penale non sono assoggettabili ad IVA (art.15 DPR 633/72).

Nel caso l'Amministrazione accerti che la norma T&T non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:

- sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.



Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:

- pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario:

- una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Qualora gli inadempimenti contrattuali determinino un importo massimo delle penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio della procedura di risoluzione del contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopradescritte, verranno contestati al fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 giorni solari dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili dall'ASST, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali sopraindicate a decorrere dall'inadempimento.

L'ASST Melegnano e della Martesana provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla penale applicata.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

13) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

12.1. Clausola risolutiva espressa

Al verificarsi delle fattispecie di seguito indicate, l'ASST Melegnano e della Martesana potrà risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.:

- a) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate penalità per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto anche di natura eterogenea tra loro;
- b) falsità in atti e/o documentazione prodotta;
- c) gravi e/o fraudolenti scorrettezze o dichiarazioni infedeli sotto il profilo operativo, amministrativo e contabile per quanto attiene il rapporto contrattuale;
- d) in caso di concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta, procedura concorsuale o cessazione dell'attività, salvo quanto previsto dall'art. 124 del d.lgs. 36/2023;
- e) per inadempimento degli obblighi da parte dell'operatore economico contraente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/8/2010;
- f) per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendali e nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n. X/1299.
- g) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale nonché per gravi mancanze rispetto alle norme previste dalla legge ed attinenti al lavoro e alla tutela del lavoratore;



h) qualora l'operatore economico subappalti in tutto o in parte l'attività in difformità alla normativa vigente. Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, l'ASST contesterà per iscritto all'operatore economico appaltatore la violazione rilevata, con termine di 15 giorni solari per le controdeduzioni. Ove le controdeduzioni risultino inadeguate a giustificare l'inadempimento, l'ASST comunica per iscritto l'intervenuta risoluzione del contratto, prevedendo se del caso un termine per il subentro del nuovo gestore, termine fino al quale l'operatore uscente sarà obbligato a gestire il servizio.

12.2. Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto

Fatte salve le ipotesi espressamente elencate al precedente articolo e a quanto previsto all'art. 122, D. Lgs. n. 36/2023, a riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, l'ASST, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali di cui al precedente art. 10.1, provvederà ad emettere intimazione ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora l'intimazione ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'ASST potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto.

In tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale, l'ASST avrà la facoltà di affidare il contratto al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara, e se questo non accettasse a quelli classificati successivamente.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalle cause che la abbiano determinata, l'ASST potrà rivalersi del danno subito sia trattenendo gli importi ancora da corrispondere all'operatore inadempiente, sia escutendo la garanzia, nella misura corrispondente al danno subito.

Si intende danno risarcibile la differenza di condizioni economiche praticate dall'operatore che segue in graduatoria, i costi procedurali di risoluzione e riaffidamento, i costi per l'eventuale esecuzione d'ufficio di prestazioni non svolte, nonché gli eventuali ulteriori danni direttamente conseguenti all'inadempimento.

14) RECESSO UNILATERALE

13.1. Recesso unilaterale dal contratto di ente subentrante

Nel caso in cui durante il periodo di validità del contratto la titolarità di ciascun rapporto contrattuale transitasse in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali "riforme" del Servizio Sanitario Regionale, sarà facoltà dell'Ente subentrante nella qualità di nuovo soggetto contraente attivare la presente clausola di recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 123, D. Lgs. n. 36/2023, con un preavviso minimo di 20 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

13.2. Recesso unilaterale dal contratto dell'ente contraente

Indipendentemente dalle motivazioni sottese all'assunzione della relativa determinazione, l'ASST si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 123, D. Lgs. n. 36/2023, in qualunque momento durante il periodo di sua validità e fino al termine di naturale scadenza.

Rappresentano cause tipiche di esercizio della facoltà di recesso le fattispecie descritte al successivo articolo. Detta facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'operatore economico contraente nel rispetto di quanto disciplinato al comma 2 del succitato articolo 123, D. Lgs. n. 36/2023, con preavviso non inferiore a 20 giorni.

13.3. Convenzioni centralizzate

Nel caso di attivazione di convenzioni centralizzate aventi ad oggetto l'esecuzione di forniture/servizi analoghi e/o comparabili rispetto a quelli disciplinati dal presente Documento, l'ASST Melegnano e della Martesana si riserva la facoltà di aderire alla/e stesse, esercitando il diritto di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., mediante trasmissione via PEC di espressa comunicazione, nel rispetto del termine di preavviso minimo di 20 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.



In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni rese, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

15) CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

La cessione del credito del contraente, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023. Ove l'ASST determini di accogliere la richiesta di cessione del credito formulata dal contraente, questa dovrà riguardare la totalità delle fatture emesse relativamente al contratto. Non saranno accettate cessioni parziali del credito.

In materia di subappalto trovano applicazione tutte le disposizioni contenute all'interno dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti all'esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente contraente e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). L'Ente contraente provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente al subappaltatore su espressa e congiunta richiesta dell'affidatario del contratto e del subappaltatore.

Il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione della ASST, nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di legge, verificata la professionalità dei soggetti incaricati.

Il relativo contratto dovrà essere reso alla ASST, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo contestualmente la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II Titolo IV e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103.

16) RESPONSABILE DEL CONTRATTO (RC) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

L'operatore economico si obbliga a nominare un Responsabile del Contratto (RC), che sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali con ASST Melegnano e della Martesana e, pertanto, rappresenterà a tutti gli effetti l'Erogatore.

Il Responsabile del Contratto si farà carico di tutte le attività destinate all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'operatore economico. ASST Melegnano e della Martesana designerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) a cui sono demandate tutte le funzioni direttamente ed indirettamente connesse all'espletamento di attività di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione del contratto e la verifica del raggiungimento degli standard qualitativi richiesti, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023. Il DEC si farà carico di coordinare le diverse articolazioni aziendali specificamente competenti per ciascun singolo e differente aspetto inerente agli elementi del contratto.



17) DEPOSITO CAUZIONALE

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico contraente è obbligato a costituire a favore dell'ASST Melegnano e della Martesana una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, nel rispetto di tutte le disposizioni espressamente contenute agli artt. 53, 117 e 106 del D.Lgs. n. 36/2023, di importo pari al 5% dell'importo massimo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 117, comma 14, l'operatore economico, alla luce della comprovata solidità, potrà essere esonerato dalla prestazione della garanzia qualora nell'offerta indichi un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione, rispetto alle condizioni che saranno offerte con la costituzione della garanzia definitiva.

L'ASST si riserva la possibilità di valutare e accettare l'offerta, comunicandolo all'operatore economico, che preveda o meno la costituzione della garanzia definitiva.

La garanzia richiesta copre l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di fornitura e il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

L'efficacia della garanzia cesserà decorsi 12 mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo.

18) RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA

L'operatore economico risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare ad ASST Melegnano e della Martesana ed a terzi nell'esecuzione del contratto derivante dalla presente procedura, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc) a favore degli eventuali dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio in esame, di cui può essere richiesta in qualsiasi momento adeguata e formale prova, l'Affidatario dovrà aver stipulato idonea Polizza RCT/O, ovvero Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro.

La polizza dovrà riportare espressamente l'operatività delle garanzie per danni cagionati a terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto. L'appalto e le relative attività dovranno essere espressamente richiamati nella polizza. L'ASST deve rientrare nel novero dei terzi.

Inoltre, dovrà aver stipulato polizza RC prodotti, solo nell'ipotesi che l'aggiudicatario rivesta nell'ambito dell'appalto di fornitura uno dei seguenti ruoli:

A) Produttore;

B) fornitore/distributore di beni oggetto della fornitura sul quale, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 206 del **6 settembre 2005** - Codice del consumo, possano ricadere le medesime responsabilità del produttore).

Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all'ASST, a semplice richiesta. ASST Melegnano e della Martesana sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od eventi dannosi che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'operatore economico nell'esecuzione del contratto.

Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'operatore economico dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i propri dipendenti, in particolare, in conseguenza di furti.

19) CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione.

Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Lodi, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c.



20) CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico, nei rapporti inerenti al presente contratto, s'impegna:

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti". A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;
- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751.

Il "Codice di comportamento dei dipendenti" e il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" sono pubblicati, rispettivamente, sul sito internet aziendale e sul sito della Regione Lombardia. L'operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Qualora il Codice di comportamento dei dipendenti e il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali.

21) DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

L'operatore economico dovrà fornire su richiesta dell'Azienda entro **10 giorni**, la seguente documentazione in originale o in copia, resa conforme ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000:

1. dati identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche - ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 - e le generalità e codice fiscale di tutti i soggetti (persone fisiche) delegati ad operare su di essi;
2. indicazione del nominativo del Referente della fase esecutiva del contratto, nonché del numero di telefono, l'indirizzo e-mail e PEC;
3. copia del deposito cauzionale definitivo;
4. identificativi (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo mail del soggetto incaricato quale referente dell'impresa ai fini della compilazione della scheda T&T (scheda trasparenza e tracciabilità) sul portale di regione Lombardia disponibile all'indirizzo [https://www.trasparenza-subcontratti.servizi.rl.it/tet/](https://www.trasparenza-subcontratti.servizi.rl.it/tet;);
5. altra documentazione eventualmente ritenuta necessaria dall'ASST Melegnano e della Martesana.

L'operatore economico affidatario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ASST, qualsiasi variazione intervenisse nella propria struttura, negli organi tecnici ed amministrativi, nonché ogni modifica che dovesse intervenire relativamente al permanere dei requisiti soggettivi.

22) RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente Documento e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nei CC.NN.LL. di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente Documento, ed in particolare quelle contenute nel D. Lgs. n. 36/2023 e nel D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

23) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E RGPD UE 2016/679

Tutti i dati personali comunicati all'ASST, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali 679/2016 dell'Unione



Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ente, è il seguente soggetto:

DPO	P. IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
ECOSAFETY SRL	11316101002	Via di Tor Vergata n. 440b	00133	Roma	Salvatore Bella

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale di cui all'oggetto del presente Documento Unico di Procedura, l'operatore economico contraente dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento EU 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con particolare riguardo al trattamento dei dati personali ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Documento, l'ASST, in qualità di Titolare, nomina l'operatore economico contraente Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 UE e Amministratore di Sistema ai sensi e per gli effetti del Provvedimento a carattere generale dell'Autorità Garante Privacy del 27 Novembre 2008 e ss.mm.ii.

Contestualmente alla stipula del contratto l'operatore economico si obbliga a sottoscrivere, nella persona del Legale Rappresentante, l'atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento, redatto dall'ASST. Tale nomina avrà la medesima validità del contratto e si considererà revocata alla data di scadenza dello stesso.

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 i dati personali dell'operatore economico aggiudicatario del contratto e/o dei suoi dipendenti, forniti in vista della sottoscrizione del contratto o conosciuti successivamente nella fase di esecuzione contrattuale, potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale ed adempimenti di legge.

Il rifiuto dell'operatore economico aggiudicatario al trattamento comporterà la sua decadenza da qualsiasi titolarità all'aggiudicazione della procedura, alla sottoscrizione del contratto, alla sua esecuzione.

Il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 15 CAPO III del Regolamento Europeo 2016/679, può chiedere al Titolare del trattamento l'accesso la rettifica, la cancellazione e la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. L'operatore economico contraente ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - Garante Privacy, specificamente previsti dal Capo III art. 15 del Regolamento.

24) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE DI GARA

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata dal Sistema.

L' Operatore Economico dovrà presentare la propria migliore offerta entro e non oltre il termine perentorio

Del giorno 27/12/2023 alle ore 12.00

Nell'apposito campo **“Documentazione Amministrativa”** presente sulla piattaforma SinTel l'offerente dovrà allegare la richiesta documentazione, consistente in un unico file formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il concorrente, corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante:



- **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**, preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato 1**, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona abilitata a ad impegnare il concorrente, indicando la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
- **DGUE (Documento di gara unico europeo)** in relazione alla forma di partecipazione, compilato utilizzando il servizio di compilazione online “DGUE” come di seguito riportato:
 1. scaricare il file in formato .xml denominato “Allegato_2_DGUE” allegato alla documentazione di gara predisposto dalla stazione appaltante (in formato “XML”);
 2. accedere al sito internet della Commissione Europea (all’indirizzo URL <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>),
 3. selezionare alla voce “Chi è a compilare il DGUE” l’opzione “Sono un operatore economico” – successivamente alla voce “Che operazione si vuole eseguire?” l’opzione “Importare un DGUE” – quindi caricare il documento “Allegato_2_DGUE” cliccando su “sfoglia”;
 4. una volta compilato, secondo quanto sopra indicato, il Concorrente scarica il file generato dal sito internet della Commissione Europea sia in formato xml, sia in formato pdf.
 5. Il Concorrente dovrà allegare alla documentazione amministrativa sia il file in formato xml, sia il file in formato pdf firmato digitalmente.

È facoltà del Concorrente riutilizzare il DGUE già usato nell’ambito di una precedente procedura di gara.

Nell’apposito campo denominato “Documentazione tecnica” dovrà essere caricata la documentazione di seguito richiesta, consistente in un unico file formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z”, ovvero equivalenti software di compressione dati:

- **DOCUMENTAZIONE TECNICA a pena di esclusione comprensiva di:**
 - Manuale d’uso completo in lingua italiana
 - Relazione tecnica completa in lingua italiana
 - Depliant illustrativi /Scheda tecnica dell’apparecchiatura offerta in lingua italiana
 - Questionario compilato in formato xls
 - Certificato di corrispondenza alle direttive CE
 - Copia dell’offerta economica senza prezzi con il dettaglio dei prodotti offerti

Nel campo “Offerta economica” dovrà essere inserito:

- **DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA** da redigere in conformità all’Allegato 3, sottoscritto digitalmente dal soggetto munito di poteri di rappresentanza legale, generale o speciale, ed inserito a Sistema.

24) PROVA VISIONE

Nella fase di valutazione delle offerte, qualora sia ritenuto utile ed opportuno dalla Stazione Appaltante, i concorrenti dovranno essere disponibili, ad illustrare e/o a far visionare e/o provare, senza alcun onere aggiuntivo per l’ASST le attrezzature presentate in offerta.

Le attrezzature dovranno essere identiche a quelle presentate in offerta al fine di verificare il livello di rispondenza delle medesime alle caratteristiche, alle finalità alla qualità/funzionalità richieste.

I termini e le modalità di effettuazione delle suddette prove saranno stabilite dalla Stazione Appaltante e saranno comunicate ai concorrenti dal Responsabile del Procedimento mediante Piattaforma Telematica Sintel.



25) CRITERIO DI AFFIDAMENTO

La scelta del contraente e quindi l'aggiudicazione del contratto avverrà in base alla normativa e all'istituto dell'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto degli articoli 50, 17 e 14 del D. Lgs. N. 36/2023, tenuto conto delle valutazioni qualitative ed economiche, e non prevalentemente del prezzo più basso, effettuate dal Responsabile del Progetto, con il supporto delle funzioni tecniche e/o sanitarie dell'ASST.

L'affidamento del contratto è subordinato all'adozione del relativo provvedimento amministrativo. L'ASST Melegnano e della Martesana si riserva di avviare eventuali negoziazioni con uno o più degli operatori economici, la cui offerta è stata ritenuta idonea all'esecuzione della prestazione richiesta, senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale; si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all'affidamento se l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante nel suddetto atto evidenzierà le ragioni – qualitative ed economiche – poste a fondamento dell'individuazione dell'affidatario diretto.

L'affidamento è immediatamente vincolante per l'operatore economico affidatario, mentre la decorrenza degli effetti giuridici è subordinata all'esecutività del provvedimento di affidamento, nonché all'espletamento degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti e provvedimenti del presente procedimento. Con il fatto della presentazione dell'offerta, gli operatori economici offerenti dichiarano di obbligarsi, in caso di affidamento, ad osservare tutte le clausole e norme del presente Documento.

26) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti relativamente alla partecipazione alla presente procedura possono essere presentate, avvalendosi della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel e dovranno pervenire entro il termine ultimo delle **ore 14:00 del giorno 20/12/2023**, pena la non presa in carico.

Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali modifiche relative alla presente procedura saranno comunicate attraverso la medesima funzionalità.

27) RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il Responsabile del Progetto è il Direttore S.C. Gestione Acquisti Avv. Ugo Bellavia.

Email: ugo.bellavia@asst-melegnano-martesana.it - tel. 02/98052256.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ugo Bellavia

Referente della suddetta procedura: Eliana Pasini - tel. 02/98052256
E-mail: eliana.pasini @asst-melegnano-martesana.it

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Sede Legale: ASST Melegnano e della Martesana
Via Pandina, 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI) - Tel. 0298051

Sede Operativa: Via G. Maestri, 2 - 20077 Melegnano
e-mail: gestioneacquisti@asst-melegnano-martesana.it
Telefono: 02 98052256

www.asst-melegnano-martesana.it
C.F. e P.I. 09320650964

